

ALLEGATO 3 – DISCIPLINARE OPERATIVO DEL NAMING RIGHT PALA BARTON ENERGY

Il presente disciplinare regola le modalità di utilizzo della denominazione ufficiale dell'impianto sportivo comunale denominato **"Pala Barton Energy"**, in attuazione della concessione in uso di spazi sportivi presso il suddetto impianto da parte del Comune di Perugia (di seguito "Concedente") a soggetti che ne hanno fatto richiesta (di seguito "Cessionario").

Tale denominazione è oggetto di *naming right* affidato dal Comune di Perugia alla Società concessionaria, che ne detiene i diritti esclusivi per la durata stabilita dal relativo contratto.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di garantire l'utilizzo uniforme, corretto e coerente della denominazione **"Pala Barton Energy"** in ogni forma di comunicazione, promozione, bigliettazione, pubblicità e documentazione riferita all'impianto sportivo.
2. Il cessionario è tenuto al rispetto integrale delle norme qui contenute.

Art. 2 – Uso della denominazione ufficiale

1. La denominazione completa **"Pala Barton Energy"** dovrà essere riportata obbligatoriamente:
 - su ogni comunicazione ufficiale (comunicati stampa, newsletter, siti web, social media, grafica televisiva, materiale informativo o pubblicitario);
 - sulla **bigliettazione e sui sistemi di ticketing elettronico**, sia nei canali diretti che nei circuiti autorizzati (es. TicketOne, Vivaticket, ecc.);
 - su accrediti, pass, inviti, programmi gara e materiali promozionali relativi a eventi tenuti nell'impianto.
2. È vietato l'uso di denominazioni abbreviate, parziali o alternative (es. "PalaBarton", "Palasport di Perugia", "Palabarton Arena") senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 3 – Loghi e elementi visivi

1. Il logo ufficiale del *naming right* **"Pala Barton Energy"** è di proprietà del Comune di Perugia e del titolare del diritto di *naming right* e può essere utilizzato dal cessionario esclusivamente per le finalità connesse all'attività sportiva svolta nell'impianto.
2. Ogni utilizzo grafico del logo (dimensioni, colori, posizionamento) dovrà rispettare il *manuale d'identità visiva* approvato dal Comune e fornito al cessionario in formato digitale.
3. È fatto divieto di sovrapporre, oscurare o alterare il logo **"Pala Barton Energy"** con marchi di sponsor o altri elementi visivi.

Art. 4 – Materiali pubblicitari e sponsor

1. Le attività pubblicitarie del cessionario all'interno dell'impianto dovranno rispettare i limiti di spazio e visibilità stabiliti dal contratto principale e non potranno in alcun modo:
 - ledere l'immagine o i diritti del concessionario del *naming right*;
 - contenere marchi, denominazioni o prodotti direttamente concorrenti con quelli del titolare del diritto di *naming right*.

Art. 5 – Comunicazioni e media

1. In ogni conferenza stampa, evento o pubblicazione ufficiale relativa a eventi che si svolgono nel PalaBarton Energy, gli speaker e gli addetti stampa sono tenuti a utilizzare la denominazione completa.
2. Il cessionario dovrà informare preventivamente i media partner e i fornitori di servizi audiovisivi dell'obbligo di utilizzo del nome corretto.
3. Il cedente si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'osservanza del presente disciplinare e di richiedere la correzione immediata di eventuali violazioni.

Art. 6 – Ticketing

1. Tutti i biglietti e abbonamenti per eventi sportivi o non sportivi ospitati nell'impianto dovranno riportare in modo chiaro la dicitura **"Pala Barton Energy"**.
2. Il cessionario è responsabile della corretta configurazione del nome nel sistema di ticketing elettronico e dei canali di vendita online.
3. L'omissione o l'utilizzo improprio della denominazione comporta il diritto del cedente di rivalersi per eventuali danni patrimoniali o d'immagine subiti.

Art. 7 – Eventi terzi e manifestazioni non sportive

1. Qualsiasi evento organizzato dovrà utilizzare la denominazione ufficiale e rispettare il presente disciplinare.
2. In tali casi, il cessionario dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni e informare tempestivamente l'Amministrazione di eventuali inadempienze.

Art. 8 – Rapporti con il concessionario del naming right

1. Il Comune di Perugia mantiene la piena titolarità dei rapporti con il soggetto titolare del naming right.
2. Il cessionario non potrà in alcun modo vincolare o rappresentare il Comune nei confronti del concessionario del naming right, né instaurare rapporti diretti di natura commerciale che implicino l'uso del marchio **"Pala Barton Energy"** senza previa autorizzazione comunale.

Art. 9 – Aggiornamenti e durata

1. Il presente disciplinare è parte integrante dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi presso l'impianto PALA BARTON ENERGY – Pian di Massiano – stagione sportiva 2026/2027" e ne segue la durata delle singole assegnazioni in uso.
2. Eventuali modifiche derivanti da aggiornamenti del contratto di *naming right* saranno comunicate dal Comune e recepite automaticamente dal cessionario senza necessità di atti integrativi.